



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 66/17/CONS**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI PER LE  
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, AI SENSI  
DELLA LEGGE n. 229/2016.**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 8 febbraio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016 n. 294 (di seguito denominato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189);

CONSIDERATO che, in assenza di specifici obblighi normativi e regolamentari precedenti l’entrata in vigore della legge 229/2016, l’Autorità, a tutela delle popolazioni colpite dai terremoti che hanno interessato il Centro Italia in data 24 agosto 2016, e successivamente in data 26 ottobre e 30 ottobre 2016, ha intrapreso iniziative finalizzate, in particolare, a censire le misure adottate, in autonomia e su raccomandazione dell’Autorità, dagli Operatori di comunicazione elettronica operanti nei territori coinvolti nelle emergenze e a garantirne la massima diffusione;

VISTO che le principali iniziative intraprese con urgenza dagli Operatori, su raccomandazione dell’Autorità, per far fronte all'emergenza causata dai suddetti sismi,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

oltre ad una attività operativa di esercizio e manutenzione tendente al ripristino urgente e all'eventuale potenziamento dei servizi di comunicazione elettronica nelle zone colpite dal sisma, sono consistite in:

- sospensione o proroga o storno di alcuni cicli di fatturazione;
- sospensione delle azioni di sollecito pagamento, recupero del credito e delle procedure di disattivazione del servizio per morosità;
- attivazione gratuita del servizio di trasferimento di chiamata su rete fissa verso numerazioni di rete fissa o mobile;
- trasloco gratuito della linea di rete fissa a richiesta del cliente;
- ripristino gratuito delle linee e degli apparati di terminazione d'utente danneggiati;

VISTO che altre iniziative di solidarietà del tutto autonomamente intraprese dagli Operatori sono principalmente consistite in:

- fornitura gratuita del servizio di accesso, per la propria clientela, alle varie campagne solidali attivate dal Dipartimento di Protezione Civile sul numero 45500;
- per utenze mobili pre-pagate ricariche omaggio di traffico voce e dati;
- per utenze mobili post-pagate, disponibilità di traffico voce e dati non tariffato;
- smartphone in omaggio, dotati di sim gratuite;
- blocco delle attività di marketing telefonico;
- allestimento di presidi fisici con camper per attivare linee telefoniche nelle tende e fornire assistenza (ricariche, cambi carta);
- canali di assistenza clienti privilegiati (ossia canali di contatto preferenziali tra utente terremotato e operatore, attraverso i quali l'utente possa inoltrare con rapidità qualsiasi tipo di richiesta);
- campagne di donazione autonome realizzate attraverso le proprie infrastrutture societarie e di rete;

VISTO il comma 2 dell'art. 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che così recita: *“Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*anche le modalità' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”;*

VISTI gli allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che riportano rispettivamente l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (62 Comuni) e l'elenco degli ulteriori Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (69 Comuni);

VISTO che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;

VISTO che l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, specifica che le misure previste nel provvedimento possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “*Proroga e definizioni di termini*”, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2016, n. 304, ed entrato in vigore in data 30/12/2016, che all'art.14, comma 2, così recita: “*Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2*”;

RITENUTO di avviare successivamente il procedimento per disciplinare, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189:

- a) le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti siano stati sospesi;
- b) l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, eventualmente individuando anche modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che, nell'ambito di tale successivo procedimento, sarà valutata la possibilità di prevedere agevolazioni anche per gli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche su rete mobile, residenti nei Comuni danneggiati;

VISTI gli atti del procedimento e la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31, comma 1, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. I fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedono, ove non già disposta, alla sospensione automatica dei pagamenti delle fatture dei contratti relativi ai servizi di rete fissa per gli utenti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al d.l. 189/16, come convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, con l'eccezione dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, fino alla data del 23 febbraio 2017 per gli utenti danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, e fino alla data del 25 aprile 2017 per gli utenti danneggiati dai sismi del 26 e del 30 ottobre 2016.
2. La sospensione di cui al comma 1 è prorogata di ulteriori 6 mesi (e dunque fino alla data del 23 agosto 2017 per gli utenti danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, e fino alla data del 25 ottobre 2017 per gli utenti danneggiati dai sismi del 26 e del 30 ottobre 2016) limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti.
3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2, nelle condizioni e nei termini ivi previsti, sono estese agli utenti residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
4. Le sospensioni di cui i commi 1 e 2, nelle condizioni e nei termini ivi previsti, sono estese ai residenti in immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, su richiesta degli



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata, a far data dalla richiesta stessa.

5. I fornitori dei servizi di comunicazione elettronica si astengono dal porre in essere azioni di recupero dei crediti maturati per effetto delle sospensioni delle fatture, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fino all'adozione del successivo provvedimento che ne disciplinerà le modalità di rateizzazione.

In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi